



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro della difesa (CROSETTO)
con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
con il Ministro della giustizia (NORDIO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 2023

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	15
Disegno di legge	»	21

ONOREVOLI SENATORI. -

Il disegno di legge, composto di un unico articolo, apporta alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale. Si rende in particolare non più prescindibile un adeguamento dei meccanismi decisionali, ripristinando, in forme aggiornate al nuovo assetto organizzativo del Governo, il Comitato interministeriale che era stato originariamente previsto dalla legge n. 185/1990 al fine di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento. Tale attività infatti richiede un coordinamento stretto delle decisioni tra i vari dicasteri coinvolti, in quanto tale materia comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale.

Più nel dettaglio, la lettera a) prevede che i divieti stabiliti dall'articolo 1 della predetta legge - ad eccezione di quelli derivanti da embarghi decisi dall'ONU, dalla UE o dall'OSCE (che sono automaticamente applicabili in virtù di obbligazioni internazionali derivanti dal capo VII della Carta dell'ONU o dai trattati europei) e di quelli relativi alla proibizione di mine terrestri antipersona, di munizioni a grappolo e di armi biologiche chimiche e nucleari, che è sancita da trattati internazionali - sono applicati da un Comitato interministeriale previsto dalla lettera b), su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione del predetto



Comitato. Qualora il Comitato non si esprima entro 15 giorni dalla proposta, la proposta stessa si intende accolta. La disposizione è volta a dare certezza nell'applicazione dei divieti stabiliti dall'articolo 1 della predetta legge, che non possono essere in alcun modo applicati in assenza della deliberazione (o del silenzio significativo) del Comitato interministeriale.

La lettera b) istituisce il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy. Le funzioni di segretario sono attribuite al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri. Al comitato è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge n. 185/1990, nonché direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento, nonché criteri generali per l'applicazione dei divieti conformemente all'articolo 1, comma 11-quinquies, della legge n. 185/1990.

La lettera c) aggiorna l'articolo 7 della legge n. 185/1990 conformemente alle nuove denominazioni e competenze dei Ministeri interessati.

La lettera d) rimuove del tutto la necessità di autorizzazione alle trattative contrattuali nei casi di scambi con Paesi dell'Unione europea, oggi richiesta per le sole intermediazioni (ferma restando la necessità di autorizzazione all'effettiva realizzazione del trasferimento intracomunitario ai sensi degli articoli 10-bis e seguenti della legge n. 185/1990). Conseguentemente, si allinea il comma 4 dell'articolo 9, prevedendo che la modalità semplificata di autorizzazione alla trattativa ivi prevista sia limitata ai Paesi NATO non appartenenti alla UE.

Ai fini di semplificazione degli oneri documentali per le imprese, in considerazione dei tempi lunghi ordinariamente riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni, la lettera e) amplia da 180 giorni a 12 mesi il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione e da 90 a 180 giorni la durata della possibile proroga del predetto termine.

La lettera f) eleva il minimo e il massimo della sanzione amministrativa prevista per il mancato adempimento dell'obbligo di produrre la documentazione comprovante l'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 20. Tale inasprimento della sanzione è giustificato dall'allungamento dei termini disposto dalla lettera e).

La lettera g) chiarisce che l'obbligo di comunicazione delle transazioni bancarie concernenti le operazioni di trasferimento di materiali di armamento disciplinate dalla legge n. 185/1990 incombe sulle banche e sugli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



La lettera h), infine, dispone abrogazioni di disposizioni non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte dall'intervento in esame. Relativamente all'articolo 13, comma 4, della legge n. 185/1990, si precisa che l'abrogazione della disposizione è opportuna al fine di conferire chiarezza al testo vigente: infatti, il DPR n. 373/1994 ha disposto la cessazione dell'efficacia, ma non la formale abrogazione, di tale disposizione. Al fine di evitare le incertezze interpretative che potrebbe generare il ripristino del Comitato interministeriale da parte delle lettere a) e b) sopra commentate, si ritiene pertanto preferibile disporre l'abrogazione definitiva dell'articolo 13, comma 4. Al riguardo, si precisa che il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento è attualmente previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 19/2013 (regolamento di attuazione della legge n. 185/1990).

Il comma 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

Le lettere a) e b), collegate tra loro, hanno un contenuto meramente procedurale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa che per la partecipazione alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 6 della legge n. 185/1990, costituito esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri e da Ministri, non è prevista l'erogazione di compensi, emolumenti o rimborsi spese comunque denominati. Per l'attività di proposta, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite a legislazione vigente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, in particolare, all'Autorità nazionale UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge n. 185/1990, appositamente istituita allo scopo di dare attuazione alla legge medesima. Per lo svolgimento delle attività di segreteria, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite a legislazione vigente.

La lettera c) si limita all'aggiornamento delle denominazioni dei Ministeri partecipanti al Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge n. 185/1990 e si allinea la disposizione al trasferimento al MAECI delle competenze in materia di commercio internazionale già esercitate, prima della sua confluenza nel Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) dal Ministero del commercio estero. Rispetto alla previsione normativa vigente non è tuttavia modificata la composizione del Comitato stesso.

La lettera d) comporta una semplificazione procedurale per le imprese esportatrici, eliminando, nei casi di trattative finalizzate alla possibile conclusione di intermediazioni intracomunitarie, la necessità dell'autorizzazione del Ministero della difesa. Si precisa che tali richieste di autorizzazione non sono soggette al pagamento di diritti né di rimborsi di oneri a favore del Ministero della difesa; la loro abolizione non comporta pertanto minori entrate.

La lettera e) amplia i termini per la consegna della documentazione comprovante l'effettuazione dell'operazione. A fronte di tale consegna non è previsto il versamento da parte delle imprese di diritti né di rimborsi di oneri a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; la modifica del termine non comporta pertanto minori entrate né il differimento di termini per la riscossione di entrate previste a legislazione vigente.

La lettera f) incrementa le sanzioni per la violazione dei termini previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge n. 185/1990. Le maggiori entrate derivanti dalla riscossione di tali accresciute sanzioni sono meramente eventuali e saranno quantificate a consuntivo.



La lettera g) si limita a fornire un chiarimento di ordine procedurale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera h) abroga disposizioni non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte dall'intervento in esame e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Manno



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

Il provvedimento in esame apporta alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, perseguendo l'obiettivo primario di rendere la normativa in materia più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare per quanto riguarda i delicati meccanismi decisionali. Il provvedimento ripristina, in forme aggiornate al nuovo assetto di Governo, il Comitato interministeriale originariamente previsto dalla legge n. 185/1990, al fine di assicurare un coordinamento al massimo livello politico. La materia in questione, infatti, comporta una serie di valutazioni estremamente complesse, caratterizzate dalla necessità di effettuare costantemente un delicato bilanciamento dei molteplici interessi in gioco, suddivisi tra politica estera, politica di sicurezza e difesa nazionale e politica industriale.

Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), istituito ai sensi del DDL in esame, viene dunque individuato quale organo competente ad applicare divieti di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento, nonché di cessione delle relative licenze di produzione e di delocalizzazione produttiva; formulare indirizzi e direttive d'ordine generale per il trasferimento di materiali d'armamento; stabilire criteri generali per l'esercizio del potere di vietare le operazioni relative agli scambi di materiali di armamento. Si tratta di una misura che risponde, come detto, all'esigenza dell'Esecutivo di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia

estremamente sensibile e con numerosi risvolti dal punto di vista politico.

Il DDL, inoltre, introduce alcune disposizioni che semplificano le operazioni di autorizzazione alle operazioni di scambio di materiali d'armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, rispondendo in tal modo all'obiettivo di semplificazione amministrativa per favorire lo sviluppo degli investimenti e dell'attività industriale.

La semplificazione riguarda in particolare gli oneri di produzione documentale gravanti sulle imprese autorizzate ad effettuare operazioni di scambio di materiali di armamento in quanto iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge 185/1990;

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva sono regolate dalla legge 185/1990.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Si propongono le seguenti modifiche alla legge 185/1990, con indicazione degli articoli interessati:

- definizione delle competenze e del funzionamento del CISD (articolo 1 comma 11-quinquies e articolo 6);
- aggiornamento dei riferimenti ai Ministeri in funzione della rispettiva attuale denominazione (articolo 7);
- revisione delle fattispecie di autorizzazione alle trattative contrattuali (articolo 9);
- semplificazione degli oneri di notifica gravanti sulle imprese (articolo 20);
- individuazione dei titolari dell'obbligo di notifica dello svolgimento di transazioni bancarie relative ad operazioni di scambio di materiali di armamento (articolo 27).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono incompatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie. La normazione, infatti, non prevede un livello regionale, ma solo livelli internazionali, europei e nazionali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione, essendo la materia già attualmente regolata da una legge.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla risulta.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dicostituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali rilevanti, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Le lettere c), d), e), f), g) provvedono all'aggiornamento dei riferimenti normativi citati nel

provvedimento, mentre la lettera h) abroga gli articoli della legge 185/1990 in contrasto con le modifiche introdotte (in particolare gli articoli 7, comma 3, 7-ter, 8 e 13, comma 4).

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per modificare e integrare il testo della legge 185/1990 in modo da apportare esclusivamente le modifiche necessarie al perseguimento degli obiettivi di cui alla Parte 1 della presente relazione, senza incidere sull'impianto complessivo della legge 185/1990.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. Si prevede l'abrogazione espressa degli articoli 7, comma 3, 7-ter, 8 e 13, comma 4 della legge 185/1990.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Non sono previsti nuovi specifici regolamenti attuativi né altri provvedimenti a contenuto generale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di disegno di legge concernente modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Amministrazione competente: Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Indicazione del referente dell'Amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il disegno di legge aggiorna la disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale più rispondente all'evoluzione del contesto internazionale. Il principale fine perseguito consiste nel ripristino, nella definizione delle competenze e delle modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), originariamente previsto dalla legge n. 185/1990, in forme aggiornate al nuovo assetto organizzativo del Governo. Il Comitato assicura un coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento, alla luce delle valutazioni che attengono alla materia, caratterizzate da interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale. La proposta provvede inoltre a semplificare gli oneri di documentazione che gravano sulle imprese autorizzate ad effettuare operazioni di scambio di materiali di armamento, estendendo da 180 giorni a dodici mesi il termine previsto per l'invio della documentazione che attesta l'ingresso dei materiali nel Paese di destinazione, oltre che ad aggiornare l'importo della sanzione pecuniaria prevista per il mancato invio della documentazione entro il nuovo termine stabilito. Infine, il disegno di legge specifica che l'onere di comunicare lo svolgimento di transazioni bancarie relative alle operazioni di scambio di materiali di armamento grava sulle banche e sugli intermediari finanziari interessati.

SEZIONE 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Tenuto conto che le operazioni di scambio di materiali di armamento sono collegate ad interessi nazionali di politica estera, il disegno di legge individua nel CISD l'ente responsabile dell'applicazione dei divieti stabiliti dall'articolo 1 della legge 185/1990, fatti salvi i divieti derivanti da embarghi decisi dall'ONU, dalla UE o dall'OSCE, che sono automaticamente applicabili in virtù di obbligazioni internazionali derivanti dal capo VII della Carta dell'ONU o dai trattati europei.

Per assicurare la conformità delle operazioni di trasferimento di materiali d'armamento alla Costituzione, agli impegni internazionali dell'Italia, agli accordi concernenti la non proliferazione ed agli interessi di sicurezza dello Stato, il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy. Le funzioni di segretario sono attribuite al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Al comitato è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge n. 185/1990 e le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento, nonché i criteri generali per l'applicazione dei divieti conformemente all'articolo 1, comma 11-quinquies, della legge n. 185/1990.

La proposta reca altresì soluzioni ai seguenti problemi:

- provvede agli adeguamenti di carattere formale, aggiornando le denominazioni e le competenze dei Ministeri citati all'articolo 7 della legge 185/1990;
- rimuove la necessità di previa autorizzazione alle trattative contrattuali nei casi di scambi di materiali di armamento con Paesi dell'Unione europea, oggi richiesta per le sole intermediazioni (ferma restando la necessità di autorizzazione all'effettiva realizzazione del trasferimento intracomunitario ai sensi degli articoli 10-bis e seguenti della legge n. 185/1990);
- semplifica gli oneri di produzione di documenti che gravano sulle imprese, in considerazione dei tempi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni, estendendo da 180 giorni a 12 mesi il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione autorizzata;
- chiarisce che l'obbligo di comunicazione delle transazioni bancarie concernenti le operazioni di trasferimento di materiali di armamento incombe sulle banche e sugli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

- dispone l'abrogazione di disposizioni non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte.

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il provvedimento ha l'obiettivo di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, specificando gli organi competenti titolari della competenza a:

- formulare proposte ed applicare divieti di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento;
- formulare indirizzi e direttive d'ordine generale per il trasferimento di materiali d'armamento;
- stabilire criteri generali per l'esercizio del potere di vietare le operazioni relative agli scambi di materiali di armamento.

Il provvedimento mira, inoltre, a semplificare gli oneri di produzione documentale gravanti sulle imprese autorizzate ad effettuare operazioni di scambio di materiali di armamento in quanto iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge 185/1990.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Non pertinente.

SEZIONE 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Per poter conseguire gli obiettivi di cui alla sezione 2.1, non è possibile considerare l'assenza di regolazione (opzione 0).

Le opzioni di intervento alternative a quella prescelta consistono:

- nell'attribuzione ad un organo amministrativo degli indirizzi generali per l'applicazione della legge 185/1990 e per le politiche di scambio nel settore della difesa, delle direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e dei criteri generali per l'applicazione dei divieti di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento;

- nella conferma del requisito dell'autorizzazione da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministero della difesa, previsto all'articolo 9, comma 4 della legge 185/1990 per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento;

- nel mantenimento del termine di 180 giorni allo stato previsto dall'articolo 20, comma 1, lett. b) e assegnato alle imprese per l'invio della documentazione che attesta l'entrata del materiale di armamento nel Paese di destinazione finale;

- nel mantenimento dell'attuale formulazione dell'articolo 27 della legge 185/1990, che non precisa il titolare dell'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle transazioni bancarie relative a scambi di materiali di armamento.

SEZIONE 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Non applicabile.

4.2 Impatti specifici

Non applicabile.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si ritiene che l'opzione di regolazione che preveda:

- la definizione delle competenze e del funzionamento del CISD (articolo 1 comma 11-quinquies e articolo 6);
- l'aggiornamento dei riferimenti ai Ministeri in funzione della rispettiva attuale denominazione (articolo 7);
- la revisione delle fattispecie di autorizzazione alle trattative contrattuali (articolo 9); - la semplificazione degli oneri di notifica gravanti sulle imprese (articolo 20);
- l'individuazione dei titolari dell'obbligo di notifica dello svolgimento di transazioni bancarie relative ad operazioni di scambio di materiali di armamento (articolo 27)

sia maggiormente rispondente all'interesse pubblico in quanto attribuisce al CISD, organo politico, la valutazione degli indirizzi generali relativi all'applicazione della legge 185/1990 in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato; assicura la semplificazione degli oneri amministrativi in capo ai soggetti iscritti al registro delle imprese che effettuano le operazioni di scambio di materiali di armamento e chiarisce i soggetti titolari di obblighi di notifica al Ministero dell'economia e delle finanze, la cui violazione è soggetta ad una sanzione amministrativa.

SEZIONE 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**5.1 Attuazione**

L'attuazione della presente proposta sarà assicurata dal CISD per quanto di competenza, oltre che dai soggetti privati che effettuano operazioni di scambio di materiali di armamento (imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge 185/1990) o assicurano servizi relativi a dette operazioni (banche e intermediari finanziari).

5.2 Monitoraggio

L'intervento sarà sottoposto a monitoraggio periodico da parte delle amministrazioni interessate, le quali provvederanno a far presente, le modifiche e i miglioramenti che si renderanno necessari nel corso dell'attuazione.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nel corso dell'AIR si è tenuto conto delle esigenze di aggiornamento manifestate dall'Autorità nazionale UAMA e dalle altre amministrazioni interessate.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Alla luce delle osservazioni formulate dalle amministrazioni interessate, la proposta modificativa del testo è stata arricchita nei contenuti e migliorata nelle formulazioni. Nel processo sono stati coinvolti gli esperti giuridici e tecnici dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento, nonché gli uffici legislativi degli altri Ministeri competenti per materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 11-*quater* è aggiunto il seguente:

« *11-quinquies*. Fatti salvi i casi di cui ai commi 6, lettera *c*), e 7, i divieti di cui al presente articolo sono applicati, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione di cui al primo periodo, adottata entro quindici giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, durante il quale i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinati dalla presente legge sono sospesi, la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si intende accolta »;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Indirizzi generali*) - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della di-

fesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*. Le funzioni di segretario sono svolte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati alle riunioni del CISD altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e degli obblighi internazionali dell'Italia e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per l'applicazione della presente legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e può stabilire criteri generali per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*.

4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole da: « e del commercio » fino ad: « ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy* e da un rappresentante dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

d) all'articolo 9:

1) al comma 4, le parole: « e UE » sono sostituite dalle seguenti: « non membri dell'Unione europea »;

2) al comma 7-*bis*, dopo la parola: « operazioni » sono inserite le seguenti: « intracomunitarie e quelle »;

e) all'articolo 20:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « 180 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

2) al comma 2, le parole: « 90 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

f) all'articolo 25-*bis*, comma 4:

1) le parole: « 150 a euro 1500 » sono sostituite dalle seguenti: « 500 a euro 2.000 »;

2) le parole: « centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « il termine ivi previsto »;

g) all'articolo 27, comma 1, dopo la parola: « comunicate » sono inserite le seguenti: « dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, »;

h) gli articoli 7, comma 3, 7-*ter*, 8 e 13, comma 4, sono abrogati.

2. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 2,00